

FORSE NON TUTTI SANNO CHE ...

- La **produzione** di conglomerato bituminoso (**asfalto**) è classificata come "**attività insalubre di prima classe**" e per legge deve essere posta **lontano dai centri abitati** e comunque condotta con accorgimenti tali da non rappresentare un rischio per la salute.
- La **AUSL non ha mai espresso un parere** per l'insediamento di quella azienda insalubre, in ottemperanza all'art. 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie; parere dovuto preliminarmente al rilascio del titolo abilitativo edilizio.
- L'impianto costruito a Magazzino produrrà **fino a 2600 quintali all'ora** di asfalto.
- In un ora l'impianto è **autorizzato** ad emettere in atmosfera **53.000 metri cubi di fumi**, contenenti fino a: 5 g di IPA, 250 g di silice libera cristallina, 250 g di acido solfidrico, 1000 g di polveri, 8 kg di sostanze organiche volatili, 11 kg di biossido di azoto, 42 kg di biossido di zolfo.
- L'impianto di produzione d'asfalto costruito a Magazzino, ad oggi **non possiede sistemi specifici di abbattimento delle sostanze volatili**, ma solo di abbattimento delle polveri.
- I fumi di bitume contengono sostanze volatili denominate **IPA**, alcuni di questi composti sono classificati dall'Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro come "**possibili o probabili cancerogeni per l'uomo**".
- Le polveri di "**silice cristallina**" comportano il rischio di "**silicosi**", una malattia dell'apparato polmonare. Sino agli anni settanta la silicosi, come malattia professionale, colpiva migliaia di lavoratori e causava **centinaia di morti all'anno**.
- L'**acido solfidrico** è estremamente velenoso: 50-100 parti per milione (ppm) causano un danno oculare; 320-530 ppm causano **edema polmonare con elevato rischio di morte**; oltre 1000 ppm causano l'immediato collasso con soffocamento, anche dopo un singolo respiro.
- I **limiti di emissioni** su IPA, silice libera cristallina ed acido solfidrico sono stati introdotti in **conseguenza al ricorso al TAR**, promosso da Italia Nostra e Comitati e vinto con la sentenza del 21.01.2011.
- Il **camino** dell'impianto di asfalto era stato autorizzato con altezza di 15 m, con l'impianto sito a 14 di profondità rispetto al piano di campagna, perché **la Provincia non sapeva** dell'impianto posto sul fondo della cava.
- Ora il **camino è stato elevato ad 11 metri** sopra al piano di campagna, perché è prassi provinciale che i camini abbiano una quota superiore al colmo degli edifici situati nel raggio di 100 m.
- Purtroppo, il colmo del capannone dell'azienda "Ceramiche Pastorelli" supera i **20 metri dal piano di campagna** e si trova a **93 m di distanza** dall'impianto. Alla Pastorelli lavorano **oltre 200 operai**.
- La **provincia di Modena** ha affermato di **non sapere** che nel 2009, quando autorizzò la costruzione dell'impianto di asfalto, l'impianto fosse preesistente, ovvero **già costruito senza l'autorizzazione** provinciale. L'informazione non era nel fascicolo di procedimento.
- Nonostante la legge 152/2006 abbia **ridotto il limite sulle polveri** da 30 a 20 milligrammi per metro cubo di fumi, la **provincia di Modena aveva autorizzato le emissioni** per 30 mg/mc di polveri, sino al termine del **ricorso al TAR**.

